

**SCHEDA N. 28**  
**INDICAZIONI TECNICHE PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

**"Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg."**

**1 - Fasi della lavorazione**

Nelle attività di produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

1. movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura automatica/manuale di sostanze solide, macinazione di argille e smalti;
2. preparazione delle mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco, carico e spedizione delle miscele per la produzione e preparazione di smalti e colori; formatura/sagomatura di vari oggetti:
  - Preparazione dei vari oggetti artistici;
  - Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido, esclusa decorazione mediante tecnologie manuali o automatiche;
  - Cottura oggetti ceramici in forno;
4. finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche come soffiatura, taglio, molatura, lucidatura, smerigliatura ecc.;
5. monocottura e cottura di prodotti ceramici smaltati;
6. calcinazione pigmenti e fusione smalti.

**2 - Tipologie del prodotto**

1. argille, smalti;
2. coloranti organici e pigmenti;
3. vernici in polvere e/o a base d'acqua.

**3 - Sostanze inquinanti**

1. polveri;
2. COV;
3. Acido Fluoridrico;
4. Acido Cloridrico;
5. Piombo e i suoi composti;
6. Cadmio e i suoi composti espressi come Cd;
7. Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>;
8. Ossidi di zolfo (SO<sub>2</sub>).

**4 - Tecnologie adottabili**

- 4.1** - E' consentito un utilizzo di materia prima per la produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura non superiore a 3000 kg/giorno complessivi per l'intera attività.
- 4.2** - Gli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione che danno luogo ad emissioni in atmosfera, devono essere avviati a sistema di abbattimento corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili come quelli di seguito elencati:

<b>Sostanza inquinante</b>	<b>Limiti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Tipologia di abbattimento</b>
Polveri	10	
Acido Fluoridrico	2**	
Acido Cloridrico	10**	
Piombo e i suoi composti	3**	
Cadmio e i suoi composti espressi come Cd	0,1**	Depolveratore a secco a mezzo filtrante, precipitatore elettrostatico a secco, assorbitore ad umido scrubber a torre, assorbitore ad umido scrubber venturi o altra tecnologia equivalente
Ossidi di azoto espressi come NO <sub>2</sub>	350**	--
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	500**	--
COV	*	Abbattitore a carboni attivi a rigenerazione interna; abbattitore a carboni attivi a rigenerazione esterna; combustione termica tradizionale, combustione termica rigenerativa, combustione catalitica o altra tecnologia equivalente.

\* i limiti da rispettare, per quanto riguarda le composti organi volatili sono quelli dichiarati dal gestore dell'impianto. Resta fermo, tuttavia, il rispetto dei limiti per ogni singola classe previsti dall'allegato 1 parte II, al paragrafo 4, tabella D del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, Parte V, RIDOTTI DEL 20%.

\*\*la valutazione dei limiti degli inquinanti, identificati con i 2 asterischi, dovrà essere calcolata solo nel caso di produzioni di ceramiche artistiche con utilizzo di materie prime uguale o superiore a 1000 kg/giorno.

Nel caso di utilizzo di impianto di abbattimento a post-combustione i valori limite da rispettare per gli inquinanti NO<sub>x</sub>;

- 4.3** - SO<sub>2</sub> e CO debbono essere conformi a quelli previsti dall'allegato 1, nella parte III, paragrafo 1 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, parte V. Per i COV (espressi come carbonio organico totale) il valore limite è 50 mg/ Nm<sup>3</sup>.

Alatri

Luogo

Data

Il dichiarante